

LA CITTA' NON E' UN BENE DI CONSUMO

APPELLO PER LA VIVIBILITA

AL SINDACO DI NAPOLI AL PREFETTO ED AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

a Tutela della Salute dei Cittadini e della Salubrità Pubblica nel Comune di Napoli

premessi che:

I) Nell'Ordinanza del Sindaco di Napoli del 16.11.2017, n. 3, si legge: ***“che in alcune zone della Città si registra, ove è massiccia la presenza di esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti, il formarsi di raggruppamenti spontanei da parte di moltitudini di persone (c.d. movida) e il concentrarsi di un nugolo di frequentatori di tali siti determina problematiche di particolare impatto sulla vivibilità del territorio urbano; che in tali aree, in particolare nei fine settimana, i frequentatori degli esercizi ivi presenti sono adusi consumare, dopo averle asportate, bevande alcoliche sulla pubblica via, in contenitori di vetro dispersi nell'ambiente, con pericolo per l'incolumità dei passanti, e rischio di degrado; che, nel tempo, si è evidenziato, in diverse circostanze, il mancato rispetto degli accordi stabiliti nel “Patto per la Convivenza Consapevole”, constatandosi violazioni idonee a determinare una serie di criticità che incidono non poco sulla vivibilità complessiva di alcune zone, e limitano peraltro il diritto alla quiete ed al riposo dei residenti, oggetto di tutela; ...che nelle ultime settimane si è registrato un sensibile aggravamento di tale situazione, posto che diverse aree cittadine interessate dal fenomeno della c.d. movida sono state teatro di episodi di violenza ed intolleranza riportati con ampio risalto dai media cittadini, oggetto di denuncia da parte dei Comitati cittadini, ed oggetto di esame nell'ambito di approfondite discussioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dove è stato deliberato di pervenire ad una regolamentazione più stringente di dette zone;che, stante la possibile escalation di fenomeni d'intolleranza e di degrado, determinato dal ridursi della coesione sociale, di cui l'affiorare di episodi di tensione è chiaro indice, risulta necessario assumere un provvedimento di natura contingibile ed urgente, a tutela della sicurezza, della salute e dell'incolumità dei cittadini a vario titolo interessati, avente peraltro la finalità di assicurare la promozione del rispetto dei valori di legalità e l'affermazione di più elevati livelli di convivenza civile, ancora una volta contemperando il diritto di libertà di iniziativa economica con quello alla quiete ed all'incolumità dei residenti e con il diritto di mobilità, di intrattenimento e di fruizione del tempo libero dei frequentatori dei locali pubblici e delle aree ad essi circostanti, da iscrivere in un quadro di regole certe; ...che, la salute e lo stato di benessere psicofisico dei residenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida rischiano di essere pregiudicate da emissioni sonore (rumori e musica diffusa dai locali) che intervengano anche nei normali orari di riposo delle persone; e che ricorrono quindi eccezionali ragioni per ordinare ai gestori dei locali commerciali l'adozione di misure per attenuare tali emissioni”***;

II) l'ordinanza del 16.11.2017 di cui al punto che precede ha efficacia solo in alcune strade e piazze della città, e non considera altre aree anch'esse affette da uguali problematiche se non peggiori;

III) la medesima ordinanza del 16.11.2017 ha validità di sei mesi e quindi andrà a scadere il 16.05.2018 e prevede sanzioni per lo più pecuniarie che non scoraggiano gli esercenti da comportamenti illegittimi ed illegali così come si è potuto verificare nei mesi di vigenza;

IV) nonostante l'ordinanza del 16.11.2017, nei luoghi della cd. movida napoletana, per i quali ha efficacia, in ogni caso si sono verificate condizioni di palese violazione del provvedimento sindacale e delle vigenti norme, che sono state registrate dal numero consistente di sanzioni elevate e dalla completa invivibilità dei quartieri medesimi;

V) in tutti i luoghi della movida cittadina si registra un consistente consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, dimostrato dalle migliaia di bottiglie abbandonate su suolo pubblico con notevole rischio per la incolumità dei cittadini sia consumatori, molto spesso minorenni, che residenti;

VI) sulla pagina Facebook del Comitato per la Quietudine Pubblica e la Vivibilità Cittadina, e sulle altre pagine dei comitati cittadini, si rinvenivano filmati e fotografie che documentano anche la palese commissione di reati per il disturbo alla quiete pubblica sia di giorno che di notte con notevole compromissione per la vivibilità di interi quartieri e piazze che sono stati anche denunciati alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

VII) occorre rinnovare l'ordinanza del 16.11.2017 apportando le opportune modifiche per scoraggiare i comportamenti scorretti e le condotte illecite;

VIII) Occorre che quanto qui richiesto diventi parte di un progetto di più ampio respiro per la vivibilità della città: pensare Napoli come una “slow city”, favorendo forme di mobilità sostenibile e largo spazio alla pedonalizzazione

soprattutto nei week end; restituire, quindi, ai cittadini la possibilità di fruire liberamente della città senza essere preda del caos, del traffico e dell'inquinamento proprio in quelle parti della città che dovrebbero essere le più attrattive. L'affermazione di un nuovo modello di vita per il tempo libero dovrebbe essere oggetto di un rinnovato impegno da parte di tutti, da realizzarsi anche con future nuove ordinanze;

IX) occorre, infine, che il Questore ed il Prefetto di Napoli, esercitino i poteri di cui all'art. 100 del TULPS così come è accaduto ed accade in medesime situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in altre Città, come avvenuto di recente a Milano, con il Questore Dott. Marcello Cordona.

Tanto premesso i sottoscritti Comitati ed Associazioni si rivolgono alle Autorità in intestazione ed a tutela della incolumità pubblica e privata e della salubrità dei luoghi propongono il seguente

APPELLO

affinchè il Sindaco di Napoli, il Prefetto ed il Questore di Napoli e Provincia adottino, ognuno per quanto di loro competenza i seguenti provvedimenti:

I) Rinnovo Ordinanza, applicabile a tutti gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e/o bevande e di pubblico spettacolo, con le seguenti integrazioni e modifiche:

1) ESTENSIONE:

Area 1) (c.d."zona dei baretto") via Alabardieri, vico Il Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, Piazzetta Rodinò, Vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia e zone limitrofe;

Area 2) via A. Falcone, Via Mattia Preti, Via Merliani, Via Scarlatti, Piazza Vanvitelli, Piazza Medaglie D'Oro, Via Luca Giordano, Piazzale San Martino, Via Cilea e zone limitrofe;

Area 3) Piazza Bellini, Via Bellini, Via Costantinopoli, Via Conte di Ruvo, Via San Sebastiano, Via San Pietro a Maiella, Piazza Miraglia, Via Tribunali, Via Placido, Vico San Domenico, Via Nilo, Via Benedetto Croce, Piazza del Gesù, Via Domenico Capitelli, Via Cisterna dell'Olio, Calata Trinità Maggiore, Via Carrozzeri a Monteoliveto e zone limitrofe;

Area 4) Piazza San Domenico Maggiore, Via Nilo, Piazzetta Nilo, Via Paladino, Via Mezzocannone, Via De Marinis, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e zone limitrofe;

Area 5) Via Ferdinando Russo, Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli e via Di Pozzuoli e zone limitrofe.

2) DIVIETI E PRESCRIZIONI:

a) Per cinque anni, dalla emissione della ordinanza è vietata l'apertura di nuovi esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e/o bevande e di pubblico spettacolo nelle aree sub 1;

b) Divieto di consumazione, all'esterno degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e/o bevande nelle aree non concesse in occupazione di suolo pubblico;

c) Divieto di ingresso nei locali e di somministrare bevande alcoliche ad avventori in evidente stato di alterazione.

3) OBBLIGHI.

a) Gli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e di pubblico spettacolo devono dotarsi, a loro cura e spese, di Etilometro affinché possano verificare l'eventuale stato di alterazione degli avventori;

b) Ogni esercizio commerciale deve garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno o in verticale per via strutturale;

c) Gli esercenti, devono provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura;

d) ogni locale deve dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.

4) SANZIONI.

a) La chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e/o bevande, che siano incorsi in una qualunque delle violazioni della presente ordinanza ovvero delle leggi e regolamenti che disciplinano il commercio o l'occupazione di suolo pubblico, è alle h. 23,30 per tre mesi dall'accertamento della violazione. Tale sanzione accessoria si applica per ogni violazione sommandosi a quelle pregresse se commesse nel triennio;

b) i trasgressori agli obblighi, prescrizioni e divieti di cui ai punti 2 e 3) che precedono, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria, per ogni violazione, di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i;

c) nei casi di reiterazione che determini l'applicazione di tre sanzioni, nei tre anni che seguono dalla prima infrazione, ad uno qualsiasi degli obblighi e/o divieti, di cui ai punti 2) e 3) che precedono, è disposta la sospensione per 30 giorni della autorizzazione dell'esercizio commerciale. Nel caso in cui siano comminate quattro o più sanzioni nei tre anni successivi alla prima è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale ed al titolare dell'esercizio commerciale (in caso di ditta individuale) ovvero al legale rappresentante (in caso di società) è interdetto per 5 anni la possibilità di conseguire autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali di somministrazioni di alimenti e/o bevande o di pubblico spettacolo.

II) A tutela della Quietè Pubblica è vietato l'uso di strumenti musicali amplificati nonché l'uso di tamburi, percussioni e/o casse elettroacustiche tranne il caso di specifica autorizzazione per eventuali eventi.

III) Applicazione dell'art. 100 del TULPS agli esercizi commerciali in tutti i casi in cui ricorrono gli estremi della turbativa dell'Ordine e la sicurezza pubblica.

Associazioni firmatarie dell'Appello

Comitato per la Quietè Pubblica Napoletana e la Vivibilità Cittadina, ADOC Napoli, Associazione ARTUR, Associazione Mogli Medici Italiani, Associazione per lo Studio e la Tutela dei Giardini Storici, AFIDA, ADOC Campania, ASSOUTENTI Città Metropolitana di Napoli, A Voce Alta, Cittadinanzattiva Campania, Comitato Cittadino Bellini, Comitato Cittadino Vomero, Comitato Bagnoli per la Vivibilità, Comitato Cittadino Chiaia, Comitato Piazza Carlo III-Ponti Rossi, Comitato Cittadino Chiatamone, Comitato Cittadino Via Benedetto Croce, Comitato per la Tutela del Verde Pubblico di Piazza Vanvitelli; Comitato No Fly Zone; Donne per il Sociale onlus, DOMUS MEMINI Fondazione Gianbattista Vico, Unione Nazionale Consumatori Campania, VIVOANAPOLI